

PIERRES ERRANTES

STONES' JOURNEYS FROM CLASSICAL ANTIQUITY
TO MIDDLE AGES,
FROM EASTERN MEDITERRANEAN
TO THE ALPS

A CURA DI

MARIA ELENA GORRINI – ELEONORA DESTEFANIS – MARTINA CORGNATI



EDIZIONI QUASAR



UNIVERSITÀ
DI PAVIA



BRERA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Progetto Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – Missione 4 Istruzione e Ricerca – componente 2, investimento 1.1 «Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)» - Progetto PRIN_PNRR_2022 P20228T3Z5 «Pierres Errantes. Stones' journeys from Antiquity to Middle Ages, from the Eastern Mediterranean to the Alps» CUP F53D23011380001»

In copertina: Frammento di epigrafe marmorea di *Quintus Pompeius Epithymetus* (età altoimperiale), rilavorata nel medioevo come capitello gemino “a crochet” (foto D. Anelli).

eISBN 978-88-5491-715-6

© Roma 2026 – Autori e Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.
via Ajaccio 41-43, 00198 Roma (Italia)
www.edizioniquasar.it

È responsabilità esclusiva dell'autore del contributo garantire di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. L'editore non potrà essere ritenuto responsabile per l'uso non autorizzato di materiali protetti da copyright o da altre disposizioni di legge.

PIERRES ERRANTES

*Stones' journeys from Classical Antiquity to Middle Ages,
from Eastern Mediterranean to the Alps*

a cura di

MARIA ELENA GORRINI – ELEONORA DESTEFANIS – MARTINA CORGNATI

con la collaborazione di

DARIO ANELLI, ELEONORA CASAROTTI,

DAVIDE ROSELLI, VALENTINA SALA

Sommario

M.E. GORRINI – E. DESTEFANIS – M. CORGNATI, Prefazione. Le ragioni di un Convegno p. 7

Introduzione al reimpiego

D. KINNEY, *Spolia* Studies without *Spolia*? Implications of Scholarship of the Past Thirty Years . . . » 13

P. LIVERANI, Istruzioni per il riuso » 37

B. DJURIĆ, Di pietre viaggianti, di pietre erranti » 49

P. PENSABENE, Reimpieghi e magazzini di marmi architettonici a Roma, Ostia e Tivoli in età medievale. . » 65

Y.A. MARANO, La norma e l'uso. Il reimpiego in età romana tra questioni legislative e archeologia. . . » 81

P. BIAVASCHI, Il legato di *omne marmor* nell'evoluzione giurisprudenziale romana: piccolo viaggio alle origini della riflessione giuridica sul reimpiego di materiali lapidei » 95

C. EBANISTA, Il reimpiego in contesto cristiano entro il primo millennio: alcuni casi di area campana . . . » 105

A. MARANESI, Il reimpiego nella monetazione romana: tipologie e funzioni tra tarda repubblica e tardo impero. » 125

Mediolanum in epoca romana e medievale

A. BACCHETTA, *Spolia mediolanensia*. Il reimpiego dell'antico a Milano » 139

A.M. FEDELI, *Spolia mediolanensia*: il reimpiego dei materiali dell'Anfiteatro » 155

D. ROSELLI, I reimpieghi scultorei di via San Primo a Milano: riflessioni sull'Afrodite tipo Landonina del Civico Museo Archeologico » 167

F. SACCHI – P. GREPPI, *Spolia* lapidei a Milano tra Tardo Antico e Medioevo: dinamiche costruttive e problemi aperti » 179

L.C. SCHIAVI – E. CASAROTTI, Dinamiche di reimpiego nel cantiere medievale di Sant'Ambrogio . . » 197

M. CORGNATI, *Spolia* classici e medievali nella basilica di San Vincenzo in Prato a Milano » 213

Vercellae in epoca romana e medievale

- F. GARANZINI, *Spolia vercellesi: un quadro generale* » 227
- M.E. GORRINI – D. ANELLI, *Per una topografia del reimpiego a Vercellae: alcune considerazioni alla luce dei dati archeologici* » 245
- E. DESTEFANIS – V. SALA, *Le molteplici vie del reimpiego nei complessi ecclesiastici medievali e post-medievali: alcuni casi-studio a Vercelli e nel suo territorio* » 259
- N. BOTALLA BUSCAGLIA, *Spolia e reimpieghi di elementi lapidei nel territorio biellese: sintesi delle attestazioni e spunti di ricerca* » 277
- C. MARITANO, *Casi di reimpiego in Piemonte, dal Medioevo alla prima età moderna* » 295

Il fenomeno del reimpiego nell'Italia nord-occidentale

- G. SARTORIO, *Traiettorie di reimpiego del materiale lapideo nella trasformazione medievale di Augusta Praetoria* » 307
- A. CAGNANA – D. GANDOLFI, *Il reimpiego di spolia a Genova e nella Liguria di Ponente. Primo censimento e annotazioni* » 323
- M. CADARIO – G. LEGROTTAGLIE, *Il reimpiego dei marmi di Luni: qualche contesto significativo* . . . » 343
- R. INVERNIZZI, *Considerazioni sul reimpiego di materiali romani a Pavia* » 359
- F. MORANDINI, *Tempi e modi di reimpiego dei marmi classici nel complesso monumentale di Santa Giulia a Brescia* » 365
- R. BELCARI, *Il reimpiego dei materiali lapidei come pratica di cantiere in età medievale* » 379

Dal cantiere al Museo: il riuso tra metodi e percorsi di valorizzazione

- G. ANGELINI, *Elogio del lapidario: Aldini e Giovio tra memorie e marmi* » 395
- L. BRUSOTTO, *La fine dell'errare. Musealizzazione dei riusi vercellesi al Museo Leone e al MAC. Museo "Camillo Leone"* » 405
- F. PISTAN, *La fine dell'errare. Musealizzazione dei riusi vercellesi al Museo Leone e al MAC. Museo Archeologico della Città di Vercelli "Luigi Bruzza"* » 415
- E. STORTA – A. BORGHI – A. D'ATRI, *Caratterizzazione petrografica di materiali lapidei di reimpiego in contesti medievali in area cisalpina* » 425
- F. BERIZZI – R. ROSSO, *La fotografia e la fotogrammetria 3D come strumenti di conoscenza e narrazione delle vite delle pietre erranti: dagli elementi lapidei ai contesti di reimpiego* » 439

Conclusioni

- E. PAPI, *Conclusioni* » 453

MARIA ELENA GORRINI – ELEONORA DESTEFANIS – MARTINA CORGNATI

Prefazione. Le ragioni di un Convegno

Ritornare sul fenomeno del reimpiego può rappresentare una scelta euristica a tratti “di comodo”, trattandosi di un tema assai presente nella ricerca in ambito archeologico e storico-artistico degli ultimi decenni. L’amplessima bibliografia sviluppata a livello internazionale, di cui si dà conto in questi atti, documenta l’attenzione che questa pratica ha suscitato in svariati ambiti di indagine, costituendo così un prezioso bacino di riflessioni cui attingere nel momento in cui si intraprende un percorso che, nuovamente, pone il riuso al centro dell’interesse. È proprio tale dettagliato e al tempo stesso multiforme bagaglio di conoscenza pregressa a offrire linfa vitale per rinnovate analisi, come quella intorno alla quale si è costruito dapprima il Progetto *Pierres errantes. Stones’ journeys from Classical Antiquity to Middle Ages, from Eastern Mediterranean to the Alps*¹ e, quindi, l’omonimo convegno, di cui in questa sede si presentano gli esiti.

Sin dalla fase progettuale, l’idea di fondo è stata quella di procedere su un doppio binario, capace di intrecciare da un lato l’approfondimento su un territorio scelto come osservatorio privilegiato per lo studio del reimpiego – Milano e l’area vercellese – e dall’altro aprire l’orizzonte a comprensori molto più estesi, coinvolgendo l’intera Penisola italiana. Contestualmente, l’allargamento dello sguardo ha interessato anche un’altra dimensione, quella cronologica, abbracciando un arco temporale molto dilatato, dall’età romana sino al contemporaneo, passando per varie fasi di un lungo medioevo. La ragione di tali scelte risiede nella natura stessa del fenomeno indagato, soprattutto in relazione al tipo di manufatti al cuore della ricerca, ovvero le pietre che, dai siti di estrazione alla loro ultima messa in opera, sono in grado di mostrare (forse più di ogni altro materiale) tutta la complessità di “viaggi” nello spazio e nel tempo di cui le evidenze archeologiche spesso danno prova.

Gli studiosi che hanno accolto il nostro invito, mettendo generosamente a disposizione le proprie competenze per un’interlocuzione fruttuosa sul piano scientifico, ben mostrano, nelle pagine che seguono, la ricchezza di prospettive che il Progetto *Pierres Errantes* ha almeno provato a enucleare. Le pietre, gli oggetti lapidei, romani o medievali, sono scandagliati nelle loro molte vite, a partire dal momento in cui da *ecofatti* – e le analisi petrografiche che hanno costituito una delle colonne portanti del lavoro ne mettono in luce questa imprescindibile componente – si fanno *manufatti*, entrano nei cicli produttivi, attraversano articolate fasi lavorative, sono veicolati attraverso rotte commerciali a lungo raggio (dal Mediterraneo orientale, nel caso dei marmi romani) o entro spazi di circolazione molto più circoscritti (come nel Piemonte

1 Progetto Finanziato dall’Unione Europea– NextGenerationEU– Missione 4 Istruzione e ricerca- componente 2, investimento 1.1” Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)” progetto PRIN_PNRR_2022 P20228T3Z5 “Pierres errantes. Stones’ journeys from Antiquity to the Middle Ages, from the Eastern Mediterranean to the Alps” CUP F53D23011380001.

medievale), sempre però perspicue spie di movimenti funzionali alla ricostruzione storica, e non soltanto in chiave di storia economica.

Dalle cave o, semplicemente, dai luoghi di raccolta e affioramento, essi approdano alla messa in opera e alle costruzioni: corre obbligo di parlare al plurale, poiché uno dei *foci* di attenzione del lavoro congressuale è rappresentato proprio dai diversi momenti e contesti in cui tali oggetti attraversano il tempo, dal loro impiego originario ai loro molteplici e disparati riusi in strutture di diversa funzione, sino all'età contemporanea.

Partendo dalla materialità, la ramificazione di piste di ricerca si fa densa, attingendo dimensioni immateriali ma non meno concrete, che spaziano dalle implicazioni giuridiche alla base del riutilizzo sino ai quadri ideologici entro i quali questo si dipana. L'interrogativo circa le motivazioni che determinano la sopravvivenza di un oggetto al di fuori di contesti che non sono più quelli per cui questo è stato realizzato, del resto, si pone in ogni circostanza e le risposte – evidentemente – non sono mai scontate. Non lo sono quando questo è “semplicemente” riutilizzato, *in toto* o in parte, come elemento da costruzione e, a maggior ragione, non lo sono quando invece esso è oggetto di una selezione intenzionale, segno in qualche misura di un *Kunstwollen* di cui non si trova quasi mai illustrazione nelle fonti scritte e che soltanto la ricostruzione delle modalità del reimpiego può tentare di chiarire.

Questo approccio, tuttavia, si confronta sempre con la consapevolezza che la rete di movimenti, spostamenti, riprese, rifunzionalizzazioni e risemantizzazioni che gli oggetti reimpiegati hanno conosciuto non si può restituire se non attraverso smagliature più o meno ampie, di vuoti che si è tentato di colmare con un intenso lavoro interdisciplinare, in cui la messa a sistema di competenze diverse, nelle scienze umane così come nelle *hard sciences*, ha rappresentato una forte linea programmatica.

Si è altresì voluto considerare anche un altro aspetto, ovvero il “futuro del reimpiego”, la sorte ultima – al momento – dei materiali di cui si è ricostruita la storia, ovvero la musealizzazione. Ultima tappa di talora vorticosi passaggi, anche questa conosce però una sua scansione temporale, che varia di caso in caso, risponde a diverse logiche e viene attuata con diverse modalità. Così, anche la conservazione e la presentazione al pubblico sono soggette a prospettive diverse e si avvalgono di tecniche e metodi che evolvono nel tempo, sino all'esposizione virtuale, cui il Progetto ha dato vita attraverso un apposito sito web², su cui parimenti si discute negli Atti.

Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare le Istituzioni che hanno permesso al progetto di farsi azione concreta e fattuale. *In primis*, il Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica, che ha voluto accordarci un generoso finanziamento attraverso i fondi PNRR. Poi, l'Università di Pavia, capofila del progetto, l'Università del Piemonte Orientale e l'Accademia di Belle Arti di Brera: le *governance*, e il personale amministrativo – degli Uffici Ricerca e delle Segreterie di Dipartimento – sono stati indispensabili nel seguire passo a passo il progetto. Il Collegio Ghislieri, nella persona del suo Rettore, Prof. Alessandro Maranesi, ha accolto nei suoi spazi i lavori congressuali, mentre il Collegio Cairoli, nella persona del Rettore Prof. Andrea Zatti, ha ospitato la cena sociale.

L'appoggio e il concreto sostegno delle Soprintendenze coinvolte, i.e. quella della Città Metropolitana di Milano e quella per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli sono stati determinanti per la riuscita dell'impresa: ringraziamo quindi i Soprintendenti, Emanuela Carpani, Beatrice Maria Bentioglio Ravasio e Federico Barello; i Funzionari, Francesca Garanzini e Nadia Botalla, per il Vercellese e il Biellese, e Alberto Bacchetta, Anna Maria Fedeli, Paola Strada e Sara Masseroli per Milano e il Milanese. Siamo grati anche ai Curatori dei Musei che ci hanno accolto a più riprese, a Vercelli e a Milano. Sostan-

2 <https://pierreserrantes.unipv.it/>

ziale è stato il confronto con la dr.ssa Ada Gabucci dell'ICCD per affrontare il compito della schedatura dei materiali considerati. L'arch. Daniele De Luca, per l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Vercelli e Monsignor Giuseppe Scotti per l'Arcidiocesi di Milano, insieme a tutti i parroci delle chiese coinvolte, hanno sostenuto ogni fase del progetto. Di questo siamo loro profondamente grati.

I prelievi dei campioni sono stati effettuati dal dr. Mario Colella, che ci affianca in ogni campagna di ricognizione da oltre 20 anni. Gli stessi campioni sono stati poi sottoposti ad analisi laboratoriali dai Colleghi Prof. Fabrizio Antonelli, dello IUAV, e Alessandro Borghi, Anna d'Atri ed Elena Storta dell'Università di Torino. Luca Porru ha curato la realizzazione del Sito Web ed Emmet Marron ha svolto la traduzione inglese delle schede qui presenti. La Casa Editrice Geo4Maps (dr. Stefano Giuliani) ha realizzato, sotto il coordinamento della prof.ssa Raffaella Afferni, l'itinerario turistico che raccorda molti dei materiali esaminati per il Vercellese, disponibile sul Sito Web. Il Dr. Scott Burgess ha tradotto in inglese il progetto iniziale: una delle ragioni di vittoria, credo, è dovuta al suo sapiente lavoro di cesello, e non di mera traduzione.

Infine, vogliamo ringraziare i giovani ricercatori e assegnisti che tantissima parte hanno avuto nella realizzazione del lavoro sul campo e, ora, nell'impresa editoriale: Dario Anelli, Flavia Berizzi, Eleonora Casarotti, Davide Roselli, Valentina Sala. A Tutti, ma a loro in modo speciale, vanno i nostri ringraziamenti.

YURI A. MARANO
Università di Macerata
yuri.marano@unimc.it

La norma e l'uso. Il reimpiego in età romana tra questioni legislative e archeologia

Abstract

Ancient laws on demolition have important implications for the discussion of dismantling, salvage and re-use within the Roman building industry. The number of these legal texts related to demolition and re-use that survive demonstrate that architectural recycling was indeed an important and regulated part of Roman building practices. These legal statutes are corroborated by an abundance of archaeological evidence for both the salvage and re-use of building materials. Proceeding chronologically and analysing legal texts, literary, epigraphic and archaeological sources as complementary evidence, this paper aims to demonstrate that re-use was a legitimate and carefully legislated endeavour due to its economic importance and the fact that it was an easily abused component of the Roman building industry.

Keywords: Roman building industry; legal sources; demolition of buildings; salvage and reuse of building materials.

Parole chiave: edilizia romana; fonti legislative; demolizione di edifici; recupero e riuso di materiali da costruzione.

Nello studio del reimpiego è a lungo prevalsa una linea interpretativa che ha privilegiato gli aspetti simbolici del fenomeno, al quale si sono attribuiti prima di tutto significati di natura ideologica e/o politica¹. Negli ultimi anni si è tuttavia affermato un nuovo filone di indagine, che esamina il reimpiego in una prospettiva economica e che individua in esso una componente essenziale dell'industria romana delle costruzioni, oggi riconosciuta, assieme alla manifattura tessile, come il principale settore dell'economia antica dopo quello della produzione primaria². Il reimpiego non è più considerato un "epifenomeno" dei periodi di crisi economica, sociale e artistica. È stato infatti dimostrato che la sostenibilità economica delle politiche edilizie, uno dei principali ambiti di spesa dello Stato romano e delle sue classi dirigenti, si basava su un meccanismo di "decostruzione e riuso".

Se già nel mondo greco si ricorreva a materiali di recupero nella costruzione di edifici pubblici³, è nel periodo romano che la pratica assume una inedita sistematicità e coerenza. In centri urbani caratterizzati da un'incessante attività di costruzione e di demolizione, il reimpiego non solo garantiva un consistente risparmio sui costi di produzione dei materiali, ma consentiva anche di ovviare a problemi di natura

1 A questo proposito si rimanda all'ormai classico contributo di LIVERANI 2004.

2 ERDKAMP 2012, 251-253.

3 MARGINESU 2008; LIPPOLIS 2016.

logistico-pratica, come – per esempio – quello dello smaltimento delle macerie. All'industria delle costruzioni si affiancava, dunque, una industria delle demolizioni o, meglio, delle “decostruzioni”, che impiegava manodopera specializzata nello smantellamento delle strutture obsolete e nel recupero e commercializzazione dei loro materiali⁴.

Alla luce della loro rilevanza economica, non stupisce che le autorità romane abbiano cercato di regolamentare le attività di demolizione degli edifici e di recupero dei materiali da costruzione, sancendo la preminenza degli interessi collettivi (*publica utilitas*) su quelli individuali. Del resto, la legislazione in materia appare espressione diretta dell’“urbanesimo funzionale” romano, organizzato in rapporto alle funzioni politiche, amministrative, economiche e culturali delle città, di cui il legislatore intendeva preservare l'apparato edilizio e monumentale, così come le risorse finanziarie necessarie all'erogazione di servizi. Il principio di *publica utilitas* rimase l'asse portante della normativa romana in materia di demolizione e di reimpiego per tutto il periodo compreso tra l'età repubblicana e la fine dell'Antichità⁵. A cambiare fu piuttosto il contesto di applicazione della normativa, ovviamente influenzato dall'evoluzione dell'urbanesimo e delle sue strutture materiali, sociali e ideologiche.

Gli statuti municipali dell'età repubblicana e alto imperiale

La più antica attestazione dell'intervento delle autorità romane nella regolamentazione delle attività di demolizione e di recupero di materiali da costruzione è contenuta nelle Leggi delle XII Tavole, che, datate al 450 a.C. circa, vietano l'asportazione di “travi” (da intendersi come qualsivoglia elemento di natura strutturale) da edifici o vigne, in modo da preservarne l'integrità⁶.

Le prime significative testimonianze relative alla tematica della tutela urbana sono però rappresentate da fonti inerenti al periodo compreso tra la metà del I secolo a.C. e l'età dei Flavi⁷. A questo proposito è necessario citare la *lex municipii Tarentini*, lo statuto che attesta la trasformazione in *municipium* romano dell'antica fondazione greca⁸. Redatta tra il 90/89 e il 62 a.C., la *lex* fa divieto di demolire (*demoliri*), scoperchiare (*detegere*) o danneggiare (*disturbare*) qualsiasi edificio compreso all'interno del perimetro urbano, a meno che non si intenda riportare l'immobile alla sua condizione originaria o si disponga dell'autorizzazione del senato cittadino. I contravventori sono puniti con una sanzione pecuniaria pari al valore commerciale della struttura demolita, il cui ammontare è destinato all'organizzazione di giochi o all'erezione di un monumento pubblico in onore del magistrato responsabile della riscossione della somma⁹.

Contenuti analoghi si ritrovano nella *lex Genetivae Iuliae seu Ursonensis*, statuto di età cesariana della città di *Urso* (l'attuale Osuna) nella *Hispania*¹⁰. Anche la *lex Ursonensis* vieta la demolizione, lo scoperchiamento e il danneggiamento degli edifici compresi entro i confini della colonia. Rispetto allo statuto tarantino, essa è però più puntuale nello stabilire le condizioni che consentono la deroga al divieto di condurre azioni lesive del patrimonio immobiliare urbano: qualsiasi demolizione è, infatti, vincolata al

4 BARKER 2010; SITZ 2025.

5 Sulla legislazione romana in materia di reimpiego, si vedano JANVIER 1969; SARGENTI 1983; RAINER 1987; ZACCARIA RUGGIU 1995; THOMAS 1998; ANGISSOLA 2002; LIVERANI 2004; MARANO 2011, 2012 e 2013; CORBO 2019.

6 *FIRA I*, tab. 6.8: «*Tignum iunctum aedibus vineave et concapit ne solvito*». Sulla norma, cfr. BRACONI 2012 e MUSUMECI 1978.

7 MARANO 2020, 108-110; CORBO 2019, 71-85.

8 Sulla *Lex municipii Tarentini*, LAFFI 2006 e CAPPELLETTI 2011, 115-178.

9 *Lex municipii Tarentini*, 32-38: «*Nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium detegito neve dem[olito] neve disturbato, nisei quod non deterius restitutus erit, nisei d[e] s(enatus) s(ententia). Sei quis adversus ea faxit, quant[i] id aedificium <f>[u]erit, tantam pequni[a]m municipio dare damnas esto eiusque pequniae [qu]ei volet petiti[o] esto. Magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos publice in eo magistratu facie[t], consumito, seive ad monumentum suom in publico consumere volet*» (LAFFI 2006, 630-634).

10 LEWIS 1989; CRAWFORD 1996; 393-454; CABALLOS RUFINO 2006.

parere positivo di 50 decurioni e alla presentazione di *praedes* (garanzie) per la ricostruzione della struttura danneggiata¹¹.

Disposizioni simili sono contenute anche negli statuti di età flavia di altre due città spagnole, vale a dire *Malaca* (l'attuale Malaga) e il *municipium* oggi scomparso di *Irni*.

I testi in questione introducono però alcuni elementi di novità. Nella *lex municipii Malacitani*, l'impegno al ripristino dell'edificio – fattore decisivo perché il responsabile del danno strutturale non sia colpito da sanzione pecuniaria – non è più lasciato nella vaghezza temporale dei precedenti statuti, ma si dispone che l'intervento di ripristino debba essere effettuato entro un anno dal danneggiamento o dalla demolizione della struttura. Inoltre, il divieto di abbattimento e destrutturazione è esteso agli immobili collocati al di fuori delle mura e del pomerio (*continentia aedificia*), stabilendo una fondamentale equiparazione tra la città e il suburbio ai fini della salvaguardia del patrimonio edilizio¹². Un dettato pressoché identico ricorre nella *lex Irnitana*, che proibisce la demolizione di tutti gli edifici del *municipium* e della sua “periferia”¹³.

Il ripetersi negli statuti tardorepubblicani e altoimperiali di dettati molto simili documenta il tentativo delle autorità romane di fornire una risposta a livello locale, ovverosia municipale e coloniale, ai problemi scaturiti dai processi di urbanizzazione e municipalizzazione dell'Italia e delle province. Le fonti dell'epoca attestano, infatti, lo svolgimento di lucrose attività di speculazione edilizia condotte non solo sui terreni edificabili, ma anche sul commercio dei materiali architettonici e decorativi ricavati dallo smantellamento di immobili. Se Plutarco afferma che Crasso aveva ottenuto grandi guadagni dall'acquisto a Roma di edifici pericolanti da lui poi abbattuti e sostituiti con abitazioni di maggior pregio¹⁴, e se Strabone ricorda le “devastazioni volontarie” perpetrate nell'Urbe per alimentare una incessante domanda di abitazioni¹⁵, Cicerone accusa Verre di avere effettuato un restauro fittizio del Tempio dei Castori, utilizzando allo scopo i materiali già in opera, che la consuetudine avrebbe voluto fossero lasciati all'appaltatore dei lavori per il suo profitto personale¹⁶.

Il fenomeno non era limitato alla sola Roma, ma minacciava il *decus urbium* di tutti i centri urbani della Penisola italiana e dell'impero. La preoccupazione delle autorità romane per la tutela dell'aspetto esteriore delle città non aveva però motivazioni di carattere esclusivamente o principalmente estetico¹⁷. Tramite le disposizioni atte a contrastare le demolizioni indiscriminate i legislatori intendevano salvaguardare in primo luogo il patrimonio immobiliare delle città e garantire alle autorità municipali i cespiti derivanti dall'affitto

11 *Lex coloniae Iuliae Genitivae seu Ursonensis* 75: «*Ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito neue demolito neue disturbato, nisi si praedes Iuir(um) arbitrato dederit, se re(d)aedificaturum, aut nisi decuriones decreuerint, dum ne minus (quinquaginta) adsint, cum e(a) r(es) consulatur. Si quis aduersus ea fece(rit), q(uanti) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) G(enetiuae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui uolet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(eg)e esto*» (CRAWFORD 1996, 424, 438).

12 *Lex municipii Malacitani* 62: «*Ne quis in oppido municipii Flauii Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito demoliundumue curato, nisi [de] decurionum conscriptorumue sententia, cum maior pars eorum adfuerint, quod restitu[tu]rus intra proximum annum non erit. Qui aduersus ea fecerit, is quanti e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flauii Malacitani d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipii, qui uoles cuique per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto*» (SPITZL 1989, 20-21, 79-82).

13 *Lex Irnitana*, 39-47: «*Ne quis in oppido municipi Flauii Irnitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium de[t]legito destruito demoliundumue curato, nisi <de> decurionum conscriptorumue sententia{m}, cum maior pars eorum adfuerit, quod restitutus intra proximum annum non erit. Qui aduersus ea fecerit, is quanti ea res erit, t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flauii Irnitani d[are] d[amnas] esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipi [q]ui uolet, cuique per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto*» (GONZÁLEZ – CRAWFORD 1986, 166-167, 190, 218).

14 PLU. *Crass.* 1, 4-5.

15 STR. 5, 3, 7.

16 CIC. *Verr.* 2, 5, 148.

17 MARANO 2020, 109-110.

di strutture, aree e infrastrutture pubbliche, che rappresentavano una voce di primaria importanza nei bilanci cittadini¹⁸.

Non a caso, i dettati degli statuti contro le demolizioni sono strettamente connessi alle norme relative allo sviluppo di un'edilizia urbana qualificata, a garanzia della permanenza nei *municipia* dei rappresentanti dei ceti dirigenti. La *lex municipii Tarentini* impone ai decurioni l'obbligo di possesso nel centro urbano di Taranto o entro i confini del suo territorio di un edificio coperto da non meno di 1.500 tegole, secondo un criterio adottato anche dallo statuto di *Urso*, che stabilisce la proprietà da parte dei decurioni e dei coloni locali di abitazioni con tetti di rispettivamente 600 e 300 tegole¹⁹.

Il filo conduttore che lega tra loro i provvedimenti fin qui esaminati va rintracciato nel concetto di *publica utilitas*. La normativa indica difatti con chiarezza che, in caso di conflitto tra interessi privati e interessi collettivi, siano i primi a dovere essere in qualche misura "controllati" e resi funzionali al benessere collettivo della comunità, che si identifica e si organizza nella *civitas*²⁰.

L'impostazione degli statuti municipali in materia di demolizione e reimpiego caratterizza anche la normativa di età giulio-claudia, esemplificata dai *senatus consulta Hosidianum* e *Volusianum*, i cui *verba* ci sono in parte noti grazie alla trascrizione di una *tabula* bronzea rinvenuta agli inizi del XVII secolo presso il foro di Ercolano e oggi purtroppo perduta²¹.

Il *senatus consultum Hosidianum*, che deve il proprio nome a uno dei due consoli (*Cnaeus Hosidius Geta*, l'altro era *Lucius Vagellius*) sotto cui fu emanato, *Claudio imperante*, il 22 settembre 47 d.C., vieta e dichiara nulla la compravendita di immobili effettuata con intenti speculativi, ovverosia con lo scopo di demolire gli edifici oggetto della transazione e di ottenere dalla rivendita dei materiali una somma superiore a quella spesa per l'acquisto delle strutture in oggetto. Questo *cruentissimum genus negotiationis* dissemina di rovine le città e le campagne dell'Italia, restituendo così un'immagine più consona a tempi di guerra che di pace. L'imperatore Claudio esorta quindi i privati a seguire i suoi *praecepta* ed *exemplum* nella tutela dei *publica opera*, antepoendo gli interessi della collettività a quelli personali²².

Il *senatus consultum* non va però interpretato alla stregua di una "carta del paesaggio", dato che esso è ispirato da motivazioni eminentemente politiche: se l'attività edilizia di un imperatore contribuiva a definirne il regno come un periodo di pace proficua e attiva, i danni inferti agli edifici dal trascorrere del tempo e dalle azioni sconsiderate degli uomini mettevano in dubbio la capacità del sovrano di garantire l'*aeternitas totius Italiae* e la *felicitas saeculi*²³.

Circa un decennio più tardi, le deliberazioni del *senatus consultum Hosidianum* furono confermate dal *senatus consultum Volusianum* così noto dal nome del console *Q. Volusius*, che nel 56 d.C., assieme al collega *P. Cornelius* e agli altri padri coscritti, aveva esaminato la *postulatio* dei parenti di una certa

18 LO CASCIO 2006, 684.

19 LAFFI 2006, 638-640.

20 Sul concetto di *publica utilitas*, cfr. CORBO 2019, 55-67 (con bibliografia precedente).

21 GARNSEY 1980, 161-165; ZACCARIA RUGGIU 1995, 205-211; BUONGIORNO 2010; MARANO 2020, 111-112; CORBO 2019, 85-96.

22 SCC. *De aedificiis non diruendis*, a. 44-56: «Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio Cos. X k. Octobr., S(enatus) C(onsultum). Cum providentia optumi principis tectis quoque Urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit, quibus ipse non solum praecepto augustissimo set etiam exemplo suo prodesset, conveniretq(ue) felicitati saeculis instantis pro portione publicorum operum etiam privatorum custodi[a], deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere ruinis domum villarumque, placere; si quis negotiandi causa emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem esset, in aerarium inferri, utiq(ue) de eo nihilo minus ad senatum referretur. Cumque aequae non oportere[t] malo exemplo vendere quam emer[e, u]t venditores quoque coercentur, qui scientes dolo malo [co]ntra hanc senatus voluntatem vendidissent, placere: tales venditiones inritas fieri. Ceterum testari senatum, domini[s] nihil] constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutaverint, dum non negotiationis causa id factum [sit]. Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXIII».

23 GARNSEY 1980, 163-164.

*Alliatoria Celsilla*²⁴. Temendo le sanzioni previste dalla legge, questi erano rivolti al Senato per ottenere il permesso di demolizione di alcuni edifici in rovina presso i *Campi Macri*, una località nel territorio di Modena ormai abbandonata da tempo, ma già sede di un'importante fiera panitalica del bestiame²⁵. La richiesta aveva trovato esito positivo in ragione della condizione di totale degrado delle strutture, la cui demolizione non poteva avere intenti speculativi²⁶.

È difficile sfuggire alla tentazione di collegare l'esposizione a Ercolano di provvedimenti riguardanti un'oscura località padana alla situazione di caos edilizio venutasi a determinare nel comprensorio vesuviano dopo il terremoto del 62 d.C.²⁷. Dato il valore paradigmatico dei *senatus consulta Hosidianum* e *Volusianum*, la *tabula* di Ercolano si configurerebbe come una sorta di dossier normativo redatto dalle autorità imperiali su esplicita richiesta dell'amministrazione delle città campane, allora impegnate in una difficile opera di ricostruzione²⁸. Essa si verrebbe così ad aggiungere alle altre testimonianze dell'assistenza fornita dagli imperatori ai centri colpiti dal sisma, tra cui si annovera anche l'iscrizione che, riprodotta in più copie lungo la fascia pomeriale di Pompei, ricorda l'indagine istituita su mandato di Vespasiano dal *tribunus T. Suedius Clemens* per restituire alla collettività le aree illegalmente occupate da privati²⁹.

L'archeologia attesta peraltro il sostanziale rispetto della normativa in materia edilizia. Nelle *regiones* I e II di Pompei è, infatti, documentata la conversione in giardini, vigneti e luoghi di ritrovo (i cosiddetti "triclini estivi") di aree ed edifici abbandonati³⁰. Inoltre, all'esterno delle mura di Pompei sono stati individuati scarichi di materiali composti solo da calcinacci, che appaiono il prodotto di una capillare e sistematica attività di recupero di tutti gli elementi riutilizzabili, in cui le autorità municipali sembrano avere svolto un ruolo attivo, tramutando lo sgombero delle macerie in una occasione di guadagno³¹. L'esame dei banconi di miscita dei *thermopolia* pompeiani evidenzia, infatti, l'ampio ricorso a marmi colorati, in alcuni casi provenienti da edifici pubblici e verosimilmente immessi sul mercato attraverso canali ufficiali³².

24 «Q.] Volusio, P. Cornelio Cos. VI non. Mart., S(en.) C(onsultum). Quod Q. Volusius, P. Cornelius verba fecerunt de postulatione necessari[orum] Alliatoriae Celsil[us]ae, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) (ita) c(ensuerunt). Cum S(en.) C(onsultum), quod factum est Hosidio Geta e L. Vagellio Cos. clarissimis viris, ante d[ie]m X] k. Oct. Autore divo Claudio, cautum esset, ne quis domum villamve dirueret, qu[od] plus] sibi adquiret, neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve, poenaq[ue] in emptorem, qui adversus id S(en.) C(onsultum) fecisset, constituta esset, [ut] qui quid emisset duplum eius quanti emisset in aerarium inferre cogeretur se eius vendisset inrita fieret venditio, de iis autem qui rerum suarum possessores futuri aliquas partes earum mutassent, dummodo non negotiationis causa mutassent, nihil esset novatum; et necessari Alliatoriae Celsil[us]ae, uxoris Atilii Luperi ornatissimi viri, exposuissent hiuc ordini, patrem eius Alliatorium Celsum emisse fundos cum aedificis in regione Mutinensi, qui vocarentur campi Macri, in quibus locis mercatus a[g]i superioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod annos desisset haberi, eaque aedificia longa vetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque habitaret in iis quisquam nec vellet in deserta [a]c ruentia commigrare: ne quid fraudi multae poenaq[ue] esset Celsil[us]ae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum esset, aut demolita fuissent, aut ea condi[c]ione sive per se sive cum agris vendidisset, ut empori sine fraude sua destriere tolleret liceret; in futurum autem admonendos ceteros esse, ut apstinerent se a tam foedo genere negotiation[is], hoc precipue saeculo, quo exercitari nova et ornari universa, quibus felicitas orbis terrarum splenderet, magis conveniret, quam ruinis aedificiorum ullam partem deform[ari] Italiae et adhuc retinere priorum temporum [incuriam quae universa affecisset], ita ut diceretur senectute ac tum[ulo iam rem Romanam perire]. Censuere. In senatu [fuerent.....]».

25 I *Campi Macri* vanno probabilmente identificati con l'attuale Magreta, frazione del comune di Formigine (Modena), dove hanno messo in luce un'area sacra e di mercato che, frequentata dal V secolo a.C., conobbe il proprio acme tra il II e il I secolo a.C., quando essa appare attivamente inserita nei circuiti commerciali italici legati alle vie di transumanza. Il successivo declino del sito conferma quanto affermato nel *Senatus consultum Hosidianum* circa lo stato di abbandono in cui i *Campi Macri* versavano al tempo di Claudio (ORTALLI 2012).

26 SARGENTI 1983, 279.

27 ZEVİ 1992, 42-43.

28 BUONGIORNO 2010, 241-243.

29 DESSALES 2022, 253-254; VAN BINNKEKE 2007.

30 PESANDO 2011, 12-13.

31 ZEVİ 1992, 41.

32 BARKER – MARANO 2017, 837, 843 (con bibliografia).

Dall'età di Adriano ai Severi

Le deliberazioni senatorie di età giulio-claudia rimasero un punto di riferimento imprescindibile in tema di decoro urbano e di salvaguardia del patrimonio immobiliare ben oltre la data della loro promulgazione. È questo quanto suggerisce una costituzione di Alessandro Severo datata al 222 d.C., che richiama un senatoconsulto, probabilmente l'*Hosidianum*, e un editto di Vespasiano, che ne costituisce forse un'integrazione. La costituzione ribadisce il divieto di abbattere – *negotiandi causa* – un edificio e di asportarne le componenti decorative. Essa concede però al *dominus* il diritto di asportare ornamenti da immobili di sua proprietà, purché questi siano destinati a strutture egualmente appartenenti al suo patrimonio personale³³.

Disposizioni analoghe sono già contenute nel cosiddetto *senatus consultum Acilianum*, che deve il proprio nome a uno dei consoli (*M. Acilius Aviola* e *C. Cornelius Pansa*) sotto cui fu emanato nel 122 d.C., al tempo di Adriano (117-138). La delibera senatoria proibiva, infatti, il lascito testamentario di tutti gli elementi architettonici e decorativi congiunti a un fabbricato e, quindi, separabili da esso solo compromettendone l'intrinseca unità estetica e strutturale³⁴.

Il principio ispiratore di queste norme è quello di *universitas*, che considera gli edifici come insiemi indivisibili di singoli corpi aggregati, dai quali non è possibile sottrarre alcun elemento senza pregiudicarne la natura di tutto indivisibile. Su scala maggiore, il concetto di *universitas* era applicato anche alle città, risultato dell'aggregazione di infrastrutture, di spazi, di edifici pubblici e privati e di decorazioni, vale a dire di tutte quelle componenti che, qualificate collettivamente con il nome di *ornatus*, identificavano la *civitas* come espressione di valori sociali, politici e culturali³⁵.

L'interesse delle autorità imperiali per l'integrità e il decoro del patrimonio immobiliare urbano trova riscontro anche in un rescritto di Antonino Pio (138-161 d.C.) riportato dal giurista Callistrato, in cui è espresso un principio che diverrà il perno della legislazione edilizia di età tardoantica: il primato dell'esistente rispetto all'avvio di nuovi cantieri e la conseguente priorità da accordare all'attività di manutenzione (*tutela*) rispetto alle costruzioni *ex novo*³⁶. L'imperatore accorda alle città il diritto di utilizzare il denaro ricevuto in dono o in eredità da privati per progetti edilizi in deroga o addirittura in contrasto con le volontà del benefattore, se queste non soddisfano il criterio di pubblica utilità³⁷.

Le origini greche e le caratteristiche dell'opera di Callistrato inducono a ritenere che il rescritto imperiale fosse indirizzato alle comunità dell'Asia Minore, dove nel II secolo d.C. la competizione tra *poleis* alimentava una dissennata politica edilizia, i cui disastrosi esiti finanziari ci sono noti grazie a Plinio il Giovane e Dione Crisostomo³⁸. È proprio a una volontà di contenimento e razionalizzazione delle spese municipali che possiamo fare risalire il tratto precipuo dell'attività edilizia di età antonina nella regione, limitata sostanzialmente al restauro, al completamento e al cambiamento d'uso di strutture già esistenti, interventi spesso eseguiti con materiali di recupero³⁹.

33 C. 810, 2: «*Imp. Alexander A. Diogeni. Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrahere, edicto divi Vespasiani et senatus consulto vetitum est. Ceterum de alia domo in aliam transferre quaedam licere exceptum est: sed nec dominis ita transferre licet, ut integris aedificiis depositis publicus deformeretur. PP. XI k. Ian. Alexandro A. cons.*» [a. 222].

34 VLP. Dig. 30, 41, 1-2: «*Cetera igitur praeter haec videamus. Et quidem corpora legari omnia et iura et servitutes possunt. Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, quia haec legari non posse senatus censuit Aviola et Pansa consulibus*». Significativamente, anche la *Historia Augusta* attribuisce ad Adriano il divieto di abbattere edifici per trasportarne i materiali «*ad aliam*» (SPART. Hadr. 18, 2).

35 Sul concetto di *universitas*, cfr. THOMAS 1998, 277-279.

36 Dig. 50, 10, 7pr: «*Pecuniam quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit; scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur*». Sul significato di *tutela*, vd. RUSSO 2021a, 889-891, e DAVOINE 2019, 15-17.

37 RUSSO 2021a, 895-897.

38 PAPINI 2011, 112-116; MARANO 2019, 59-62.

39 BOSSO 2006, 281-285. Sulla politica edilizia di età antonina RUSSO 2021b.

Anche in Italia, dalla fine del II e soprattutto nel corso del III secolo d.C. l'evidenza archeologica segnala un mutato atteggiamento nei confronti del reimpiego. In questo periodo, gli *spolia* non sono più relegati, come era stato fino ad allora, alle parti non visibili degli edifici, ma risultano correntemente utilizzati anche in quelle in piena vista⁴⁰. Un esempio in tal senso è fornito dal restauro severiano della frontescena del teatro di Ferento, eseguito affiancando le colonne, i capitelli e le basi in marmo di epoca augustea a cornici in calcare di nuova manifattura⁴¹. Il fenomeno non è peraltro confinato ai soli centri minori, ma trova riscontro anche a Roma: qui, per il rifacimento della *porticus in summa cavea* del Colosseo promosso da Alessandro Severo (222-235) non si utilizzarono solo materiali (basi, fusti e capitelli "a foglie lisce") appositamente ordinati alle cave del Proconneso, ma ci si avvalse anche di elementi ricavati dalla rilavorazione di marmi appartenuti a monumenti di età traianea⁴².

Dall'età tetrarchico-costantiniana a Maioriano

Le tendenze in atto nel III secolo d.C. giungono a piena maturazione tra la fine dello stesso e gli inizi del successivo: il ricorso sistematico a *spolia* e il loro accostamento a elementi di nuova manifattura contraddistingue, infatti, i grandi progetti avviati nell'Urbe durante l'età tetrarchico-costantiniana⁴³. Per esempio, nelle Terme di Diocleziano cornici, architravi e capitelli di età flavia e severiana furono posti in opera assieme a elementi prodotti *ex novo*, mentre le membrature architettoniche realizzate per il restauro massenziano del Tempio di Venere e Roma appaiono ispirate alla decorazione della fase adrianea dell'edificio⁴⁴.

Una conferma della normalità dell'utilizzo sistematico di *spolia* nell'architettura tetrarchico-costantiniana è fornita dalla risistemazione dell'area centrale del Foro Romano, dove i *rostra* fatti erigere sui lati corti da Diocleziano (284-305) erano sormontati da cinque colonne di recupero ed erano collegati visivamente alle sette colonne erette presso il lato meridionale della piazza, che a nord si apriva invece verso la Curia e il Foro di Cesare⁴⁵. Proprio il Foro di Cesare fu oggetto di un radicale intervento di restauro, realizzato negli anni di Massenzio (306-312) per rimediare ai danni dell'incendio che lo aveva gravemente danneggiato nel 283 d.C. I portici della piazza furono ricostruiti sostituendo le colonne in marmo bianco della fase originaria con 150 fusti di spoglio, più piccoli rispetto ai precedenti e realizzati in marmo rosso e grigio e cipollino quelli lisci e in giallo antico quelli scanalati, tutti collocati su alte basi secondo l'uso dell'epoca⁴⁶.

La stragrande maggioranza di queste colonne risulta essere "di seconda mano", a riprova delle eccezionali capacità di approvvigionamento di Roma e del suo territorio, dove erano evidentemente presenti edifici pubblici o di proprietà imperiale che si prestavano a essere spogliati perché abbandonati, danneggiati o costruiti da principi colpiti da *damnatio memoriae*⁴⁷. In alcuni casi, questi materiali sembrano essere stati trasferiti in appositi magazzini, dove erano conservati in attesa di essere riutilizzati e nei quali dovettero

40 L'uso di "nascondere" le spoglie non fu comunque del tutto abbandonato, come dimostra il caso della fase severiana della *Porticus Octaviae*, il cui frontone fu realizzato con elementi architettonici in marmo pentelico, tagliati e regolarizzati per ottenere una superficie piana sul retro del timpano (PENSABENE – PANELLA 1993-1994, 115).

41 PENSABENE 1989, 56-61.

42 PENSABENE – PANELLA 1993-1994, 120-121.

43 PENSABENE – PANELLA 1993-1994, 122-137.

44 PENSABENE – PANELLA 1993-1994, 122-125.

45 GIULIANI – VERDUCI 1987, 148-173.

46 MENEGHINI 2010, 503-504.

47 PENSABENE – PANELLA 1993-1994, 129-131.

essere apposte le sigle di destinazione («*ad arcum*») che compaiono sul plinto dei Daci in pavonazzetto di età traianea collocati sull'attico dell'Arco di Costantino⁴⁸.

Pratiche analoghe sono attestate anche per il cantiere della basilica costantiniana di San Pietro, un monumentale edificio a cinque navate delle dimensioni di m 122,83 di lunghezza (compresa l'abside) e di m 64 di larghezza, i cui colonnati contavano un centinaio di fusti, in larga parte costituiti da elementi di reimpiego⁴⁹. Le sigle «*PETR*» incise sul piano di posa dello scapo di un fusto rudentato in giallo antico, che si trova assieme a un fusto simile nel Foro di Cesare, documentano l'utilizzo nel cantiere della basilica di elementi già appartenuti a monumenti pubblici⁵⁰. Analoga funzione doveva avere anche l'iscrizione «*at (sic) Petrum*» su di un blocco di marmo bianco inserito nella pedana del presbiterio della basilica⁵¹.

Agli inizi del IV secolo d.C. il reimpiego comincia a essere esplicitamente citato anche nell'epigrafia ufficiale, facendo trasparire un giudizio non sempre entusiastico della pratica. Nel 326-333 d.C., un certo *Nonius Marcellus Herculius* afferma di avere riparato, oltre a un impianto termale e ad altri edifici pubblici di *Thubursicum Numidarum* (Khamissa, Algeria), anche una «*plateam vetere lapide spoliatam*»⁵². Negli stessi anni (333 d.C.), gli abitanti di *Abella* (Avella, AV) onorarono con una statua il *consularis Campaniae Barbarius Pompeianus*, che aveva fatto lastricare le strade della città «*silicibus e montibus excisis non e dirutis monumentis*»⁵³.

Queste iscrizioni sono pressoché contemporanee alle prime costituzioni del titolo I, 15, *de operibus publicis*, del *Codex Theodosianus*, in cui sono raccolte le deliberazioni emesse dalle autorità imperiali in materia di politica edilizia tra il 321 e il 425 d.C. La gran parte di questi provvedimenti insiste sulla necessità di provvedere alla manutenzione e al restauro degli edifici già esistenti prima di avviare nuove costruzioni, a meno che queste ultime non abbiano un carattere di conclamata utilità pubblica⁵⁴.

Il concetto è ribadito, per esempio, nelle cinque costituzioni promulgate da Valentiniano I (364-375) tra il 24 maggio 364 d.C. e il 6 ottobre 365 d.C. Se la serrata successione di questi provvedimenti, forse sollecitati dalla incredibile sequenza di disastri naturali che flagellarono gli esordi del regno di questo imperatore⁵⁵, non può essere ritenuta una prova dell'inefficacia della legislazione, costretta a reiterare le proprie deliberazioni a breve distanza le une dalle altre⁵⁶, è altresì vero che essa appare indizio di fenomeni capillarmente diffusi su tutto il territorio dell'impero. Nelle intenzioni del legislatore, le costituzioni dovevano assumere carattere paradigmatico, concretizzandosi in una serie omogenea di interventi legislativi rivolti a contesti territoriali differenti e a funzionari di grado e prerogative specifiche, in modo da fornire una risposta il più univoca possibile alla varietà delle situazioni contingenti⁵⁷.

Uno degli obiettivi di questo “pacchetto legislativo” era, peraltro, la repressione degli abusi perpetrati nella sfera edilizia dai rappresentanti delle amministrazioni locali. In una delle costituzioni, Valentiniano

48 PENSABENE 1999, 28-35. Di recente, una iscrizione analoga «*ARCI*» è stata individuata anche su una lastra di travertino reimpiegata nella pavimentazione dell'Arco di Giano, da identificarsi forse con l'*Arcus Divi Constantini* (PENSABENE 2013, 37).

49 PENSABENE – DOMINGO 2016.

50 PENSABENE – DOMINGO 2016, 2355.

51 PAPI 2008.

52 *CIL VIII*, 4878 = *ILAlg I*, 1273 = *AE 1903*, 97: «*Beatissimo sa[eculo ddd(omnorum) nnn(ostorum)] / Constantini ma[ximi] victoris / semper Aug(usti) et C[onstantini] / et Constanti no[bb(ilissimorum) Caess(arum)] / plateam v(e)terem / lapide spoliatam / Nonius Marcel[l]u[s] / Herculius QV / constravit [ther]/mas (?) et ce[llas(?) rui]/[n]a (?) dilap[sas]*».

53 *CIL X*, 1199: «*[Pompe]iani / Barbarius Pompeian(us) / v(ir) c(larissimus) cons(ul) Kamp(aniae) / civita[tem] [A]bellam nuda ante / soli deformitate sorden[tem] silicibus e montibus / excisis non e dirutis / monumentis ad<i=V>ectis consternendam / ornandamque cura/vit / cur[ante] 3] Pro[culo] patrono et cur[atori] / Abellanorum*».

54 JANVIER 1969; KUNDEREWICZ 1971; ALCHERMES 1994; CORBO 2019, 109-129; MARANO 2020, 117-121.

55 LENSKI 2002, 385-391.

56 BALDINI 1979.

57 BALDINI 1979; CORBO 2019, 122-125.

stigmatizza, infatti, il comportamento di alcuni governatori e magistrati, che spogliavano i centri minori (*oppida*) di una provincia per trasferire le statue, i marmi e le colonne nelle città principali («*metropoles vel splendidissimas civitates*»)⁵⁸.

I funzionari pubblici avevano il compito di garantire l'integrità del patrimonio immobiliare, cui appartenevano anche i templi pagani, che, una volta sconsacrati, dovevano essere mantenuti in buono stato in quanto parte integrante dei *publicorum operum ornamenta*⁵⁹. Gli antichi edifici di culto potevano essere ceduti in affitto a privati, che – pur potendoli adibire a un nuovo utilizzo – ne dovevano garantire la manutenzione. Secondo una costituzione di Arcadio e Onorio del 397 d.C. tutti i materiali ricavati dalla *demolitione templorum* erano destinati a opere pubbliche, quali vie, ponti, acquedotti e fortificazioni («*vias pontes, per quos itinera celebrantur, adque aquaeductus, muros*»)⁶⁰.

I temi enucleati dalla legislazione imperiale del IV secolo d.C. sono ulteriormente sviluppati nella quarta *novella*, *De aedificiis publicis*, promulgata l'11 luglio 458 d.C. dall'imperatore Maioriano (457-461) e dedicata alla salvaguardia degli edifici di Roma⁶¹: a causa della connivenza di funzionari senza scrupoli, i monumenti, in cui sono racchiusi lo splendore e la grandezza dell'Urbe, sono ridotti in rovina dallo smantellamento delle loro strutture, da cui si ricavano materiali destinati alla costruzione di nuove fabbriche e alla decorazione di dimore private⁶². Oltre a ribadire il divieto di demolizione e di spoliazione degli edifici pubblici, ivi compresi i *templa* pagani, Maioriano stabilisce che, in caso di connivenza con i privati responsabili degli abusi, il *iudex* sia punito con un'ammenda pecuniaria di 50 libbre d'oro, riservando ai membri dell'*officium* pene corporali di inaudita violenza, come la fustigazione e, per contrappasso, il taglio delle mani, «mediante le quali i monumenti degli antichi, che devono essere preservati, sono stati violati»⁶³.

Lo sfruttamento dei *loca publica* e dei loro materiali da costruzione sono, infatti, subordinati da Maioriano al parere positivo di una commissione composta da membri del Senato, incaricati di verificare l'effettiva irrecuperabilità dell'edificio di cui si chiede l'abbattimento o la concreta necessità di procedere alla costruzione di nuove strutture, che devono comunque avere funzioni di pubblica utilità⁶⁴.

58 *Cod. Theod.* XV, 1, 14: «*Praesumptionem iudicum ulterius prohibemus, qui in eversionem abditorum oppidorum metropoles vel splendidissimas civitates ornare se fingunt transferendorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam requirentes*».

59 Il fenomeno risulta bene attestato soprattutto in Africa settentrionale (LEONE 2013, 55-65).

60 *Cod. Theod.* XV, 1, 16: «*Imp. Arcadius et Honorius. Asterio comiti Orientis. Quoniam vias pontes, per quos itinera celebrantur, adque aquaeductus, muros quin etiam iuvare provisum oportere signasti, cunctam materiam, quae ordinata dicitur ex demolitione templorum, memoratis necessitatibus deputari censemus, quo ad perfectionem cuncta perveniant. Dat. kal. nov. Caesario et Attico cons. (397 nov. 1)*».

61 OPPEDISANO 2013, 148-156, 286; CORBO 2019, 43-56.

62 *NMaj* 4.4.1: «*Nobis r(em) p(ublicam) moderantibus volumus emendari, quod iam dudum ad decolorandam urbois venerabilis faciem detestabamur admitti. Aedessi quidem publicae, in quibus omnis Romanae civitatis constitit ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut parvum aliquid reparetur, magna diruuntur. Hinc iam occasio naecitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub reparatione servari*».

63 *NMaj* 4.4.1: «*... lege sancimus cuncta aedificia quaeve in templis allisque monumentis a veteribus condita propter usum vel amoenitatem publicam subreperunt, ita a nullo destrui atque contingi, ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri in latione feriatur; adpartiores vero atque numerarios, qui iubenti obtemperavint et sua nequitiam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione truncandos, per quae servanda veterum monumenta temerantur*».

64 *NMaj* 4.4.3: «*Si quid sane aut propter publicam alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum venerandi senatus ordinem congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere censuerit, ad mansuetudinis nostrae consentiam referatur, ut, quod reparari nullo modo viderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum*».

L'età ostrogota

Questo sistema, che regolava la concessione ai *petitores* privati dei *loca publica*, rimase in vigore anche nell'Italia ostrogota, dove – secondo quanto si desume dalla *formula de competitionibus*, riportata nelle *Variae* di Cassiodoro – il Senato restava il responsabile delle assegnazioni di aree pubbliche con edifici annessi⁶⁵.

Provengono da Roma due documenti epigrafici che riportano il nome di membri dell'ordine senatorio, evidentemente impegnati nelle attività di spoliazione coordinate dalle autorità cittadine. Il *vir spectabilis Gerontius*, probabilmente l'omonimo senatore morto a Ravenna nel 523 d.C., è citato su alcuni blocchi di travertino del secondo ordine del settore meridionale del Colosseo, in un punto raggiungibile solo dopo un'estesa opera di demolizione⁶⁶. Un'iscrizione sul piano di posa di un rocchio di colonna scanalata del Tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusta ricorda, invece, un membro della *gens* dei *Caecina Decii* («PAT DECI»), che sarebbe entrato in possesso dei materiali provenienti dallo smontaggio della struttura, verosimilmente effettuato durante l'età teodericiana⁶⁷. È infatti possibile che tali elementi siano stati utilizzati nella riconversione a uso abitativo della vicina *Porticus Curva*, il monumentale accesso al Foro di Nerva verso la *Suburra* che Cassiodoro (*Variae* 4, 30) ci informa essere stato ceduto da Teoderico a *Caecina Decius Acinatius Albinus*, console nel 493 d.C. e prefetto al pretorio tra il 500 e il 503 d.C.⁶⁸

Queste iscrizioni possono leggersi in parallelo alla testimonianza cassiodorea circa la gestione degli edifici e degli spazi pubblici al tempo di Teoderico e dei suoi successori. La conservazione e il restauro degli edifici antichi consentiva ai sovrani ostrogoti di istituire un collegamento diretto con il passato romano, legittimando così il loro ruolo di custodi della *civilitas*, di cui i monumenti del passato erano la trascrizione visiva⁶⁹. In questo contesto, il reimpiego non è la semplice continuazione di una pratica dettata da necessità pratiche, ma rientra in una coerente ideologia⁷⁰.

Per esempio, in *Variae* 1, 28 (507-511 d.C.), Teoderico sollecita tutti i Goti e tutti i Romani a consegnare, «*animo libens sine aliqua dilatione*», i *saxa* che giacciono abbandonati sul territorio italico per destinarli al «restauro delle città vetuste, nelle quali si ottiene l'ornamento della pace e si previene la necessità delle guerre»⁷¹. La consegna delle pietre assurge, dunque, a simbolo della condivisione da parte di tutti gli abitanti del regno, a prescindere dall'appartenenza etnica, dei valori della *civilitas*⁷².

Inoltre, come già nella legislazione tardoromana, è il principio della *publica utilitas* a regolare il reimpiego dei materiali da costruzione. Il concetto è ribadito in *Variae* 3, 49 (507-511 d.C.), con cui Teoderico concede agli *honorati*, ai *possessores* e ai *curiales* di Catania «il permesso a utilizzare a esclusivo uso pubblico le pietre che... sono crollate dall'anfiteatro a causa della loro vetustà» e «che non sono ormai di alcun ornamento pubblico e servono soltanto a mostrare vergognose rovine, affinché si levi in forma di mura ciò che non è di alcuna utilità, se lasciato giacere al suolo»⁷³. L'autorizzazione al reimpiego è concessa in ragione dello stato di rovina dell'anfiteatro, che le indagini archeologiche hanno dimostrato avere perso le proprie funzioni originarie attorno alla metà del IV secolo d.C. ed essere stato rioccupato con finalità

65 Per una traduzione e un commento alla *formula*, cfr. CECCONI in GIARDINA *et alii* 2015, 96-97, 284-286.

66 REA 2002.

67 MENEGHINI – SANTANGELI VALENZANI 2004, 179-180.

68 Sulla *porticus Curva*, ricordata come *porticus Absidata* nei Cataloghi Regionari, vd. LA ROCCA – MARANO in GIARDINA *et alii* 2014, 356-357.

69 Sulla politica edilizia di Teoderico e dei suoi successori, vd. LA ROCCA 2014; EAD. 1993; FAUVINET-RANSON 2006.

70 LA ROCCA 1993, 470.

71 *Var.* 7, 44 (traduzione e commento di CECCONI in GIARDINA *et alii* 2015, 96-97, 284-286).

72 MARANO 2012, 78.

73 CASSIOD. *Var.* 3, 49: «*Saxa ergo quae suggeritis de amphiteatro longa vetustate collapsa nec aliquid ornatu publico iam prodesse nisi solas turpes ruinas ostender; e, licentiam vobis eorum in usus dmutaxat publicos damus, ut in murorum faciem surgat quod non potest prodesse si iaceat*». Per una traduzione e un commento alla lettera, cfr. LA ROCCA – MARANO in GIARDINA *et alii* 2014, 62-63, 291-293.

residenziali e produttive fino al VI secolo d.C.⁷⁴ Al tempo stesso, l'operazione è resa del tutto legittima dal carattere di pubblica utilità delle mura, a richiamare il contenuto della già citata costituzione di Arcadio e Onorio relativa all'utilizzo per la costruzione di *muri* – oltre che quella di strade, ponti e acquedotti – dei materiali provenienti dalla demolizione dei templi pagani.

È appunto in ragione del principio di *publica utilitas* che nel 507-511 d.C. Teoderico dispone il trasferimento a Ravenna dei *marmora* della *domus Pinciana* di Roma. La dimora era stata acquisita al fisco imperiali all'indomani del sacco del 410 d.C., dopo che la sua proprietaria, *Anicia Faltonia Proba*, era riparata in Africa perché occupata di collusione con Alarico. Il complesso era però ancora agibile al tempo della guerra greco-gotica, quando Belisario ne occupò il settore risparmiato dal grave terremoto che aveva colpito l'Urbe nel 500 d.C.⁷⁵ È appunto dagli ambienti risparmiati dal sisma che dovettero essere prelevati i materiali inviata a Ravenna, dove spoglie marmoree di provenienza romana sono conservate nella basilica Sant'Apollinare Nuovo, a suggerirne il riutilizzo nel palazzo di Teoderico, di cui la chiesa era la cappella palatina⁷⁶.

Questi trasferimenti sono solo in apparente contrasto con la normativa che limitava la circolazione dei materiali di reimpiego al medesimo ambito patrimoniale. In realtà, tali operazioni erano del tutto legittime, perché condotte nell'ambito dell'*universitas* costituita dalla sfera di giurisdizione del sovrano⁷⁷.

Le *Variae* documentano, tuttavia, un campionario di abusi del tutto analoghi a quelli già denunciati dalla legislazione di età romana. Per esempio, nel 510-511 d.C. Teoderico scrive al Senato per lamentare il saccheggio dei «*templa [...] et loca publica*» di Roma, che, concessi ai privati perché provvedessero alla loro manutenzione, erano stati invece spogliati del loro bronzo e piombo⁷⁸.

Il problema delle spoliazioni illegali era evidentemente sentito con urgenza ancora alla metà del VI secolo d.C., se, nell'estendere alla prefettura d'Italia la validità della legislazione imperiale tramite la promulgazione della *Pragmatica Sanctio* (554 d.C.), Giustiniano ritenne necessario occuparsi anche del tema. Stando a quanto stabilito dal provvedimento, il proprietario di un edificio spogliato dei suoi elementi architettonici e decorativi aveva il diritto di chiedere, *modis omnibus*, che gli fossero pagati o restituiti l'*ornatum vel materiam* sottratti illecitamente⁷⁹. Nelle intenzioni dell'imperatore, la riorganizzazione politica e amministrativa della Penisola non poteva, dunque, prescindere dalla tutela del patrimonio edilizio, a dimostrazione di quanto queste preoccupazioni fossero radicate nel diritto e nella mentalità romana.

BIBLIOGRAFIA

ALCHERMES 1994 = J. Alchermes, *Spolia in Roman Cities of the Late Empire: Legislative Rationales and Architectural Reuse*, in *DOP* 48, 167-178.

ANGUISSOLA 2002 = A. Anguissola, *Note alla legislazione su spoglie e reimpiego di materiali da costruzione ed arredi architettonici*, in W. Cupperi (ed.), *Senso delle rovine e riuso dell'antico*, Pisa, 13-29.

74 JÜRGEN *et alii* 2007.

75 CASSIOD. *Var.* 2, 10: «*declaramus ut marmora quae de domo Pinciana constat esse deposita, ad Ravennatem urbem per catabolenses... dirigantur*». Sulla lettera, LA ROCCA – MARANO in GIARDINA *et alii* 2014, 24-25, 217-218.

76 BARSANTI 2008, 193-194.

77 THOMAS 1998, 282-283.

78 CASSIOD. *Var.* 3, 31, 4: «*Aes praeterea non minimum pondus et, quod est facillimum direptioni, mollissimum plumbum de ornatu moenium referuntur esse sublata, quae auctores suos aeculis consecrarunt. ... Templum etiam loca publica, quae petentibus multis ad reparationem contulimus, subversioni fuisse potius mancipata*». Sulla lettera, cfr. LA ROCCA – MARANO in GIARDINA *et alii* 2014, 46-48, 256-258. La testimonianza cassiodorea circa la spoliazione delle componenti metalliche dagli edifici pubblici di Roma ha trovato una suggestiva conferma archeologica nel rinvenimento presso i *Rostra* orientali del Foro Romano di alcune officine di riciclaggio dei materiali da costruzione degli inizi del VI secolo d.C., da cui provengono numerose grappe di ferro ancora inguainate nella loro fodera di piombo (GIULIANI – VERDUCCHI 1987, 163-166).

79 MELILLO 1971.

- BALDINI 1979 = A. Baldini, *Su alcune costituzioni di Valentiniano I de operibus publicis*, in *StDocHistJur* 45, 568-582.
- BARKER 2010 = S.J. Barker, *Roman Builders – Salvagers or Pillagers? The Economics of Reconstruction and Reuse*, in S. Camporeale – H. Dessales – A. Pizzo (eds.), *Arqueología de la construcción, II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales*, Madrid-Mérida, 127-142.
- BARKER – MARANO 2017 = S.J. Barker – Y.A. Marano, *Demolition Laws in an Archaeological Context. Legislation and Architectural Re-Use in the Roman Building Industry*, in P. Pensabene – M. Milella – F. Caprioli (eds.), *Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano* (Atti del Convegno internazionale, Roma 2014), Roma, 833-850.
- BARSANTI 2008 = C. Barsanti, *Ravenna: gli arredi architettonici e liturgici di età teodericiana*, in C. Barsanti – A. Paribeni – S. Pedone (eds.), *Rex Theodericvs. Il Medaglione d'oro di Morro d'Alba*, Roma, 185-202.
- BOSSO 2006 = F. Bosso, *Della tutela più che dell'opera nova: la pratica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 2, 277-286.
- BRACONI 2012 = P. Braconi, *In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in età romana*, in A. Ciacci – P. Rendini – A. Zifferero (eds.), *Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare*, Firenze, 291-306.
- BUONGIORNO 2010 = P. Buongiorno, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *Iura* 58, 234-251.
- CABALLOS RUFINO 2006 = A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla.
- CAPPELLETTI 2011 = L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.*, Frankfurt am Main.
- CRAWFORD 1996 = M.H. Crawford, *Roman Statutes*, London.
- CORBO 2019 = C. Corbo, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli.
- DAVOINE 2019 = C. Davoine, *Entretenir, refaire, restaurer. Distinctions conceptuelles et catégories pratiques dans le droit romain*, in C. Davoine – A. d'Harcourt – M. L'Héritier (eds.), *Sarta tecta. De l'entretien à la conservation des édifices. Antiquité, Moyen Âge, Aix-en-Provence*, 13-22.
- ERDKAMP 2012 = P. Erdkamp, *Urbanism*, in W. Scheidel (ed.), *The Cambridge Companion to the Roman Economy*, Cambridge, 242-265.
- FAUVINET-RANSON 2006 = V. Fauvinet-Ranson, *Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VI^e siècles*, Bari.
- GARNSEY 1980 = P. Garnsey, *L'investimento immobiliare urbano*, in M.I. Finley (ed.), *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, Roma-Bari, 149-160.
- GIARDINA *et alii* 2014 = A. Giardina – G.A. Cecconi – I. Tantillo (eds.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie, II. Libri III-V*, Roma.
- GIARDINA *et alii* 2015 = A. Giardina – G.A. Cecconi – I. Tantillo (eds.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie, III. Libri VI-VII*, Roma.
- GIULIANI – VERDUCHI 1987 = C.F. Giuliani – P. Verduchi, *L'area centrale del Foro Romano*, Firenze.
- GONZÁLEZ – CRAWFORD 1986 = J. González – M.H. Crawford, *The Lex Iritana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS* 76, 147-243.
- JANVIER 1969 = Y. Janvier, *La législation au bas empire romain sur les édifices publics*, Aix-en-Provence.
- JÜRGEN *et alii* 2007 = H.J. Jürgen – E. Becker – U. Spigo, *Studio e rilievo dell'anfiteatro di Catania. Rapporto preliminare sul rilievo archeologico*, in *RM* 113, 593-613.
- KUNDEREWICZ 1971 = C. Kunderewicz, *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 4, Milano, 137-153.
- LAFFI 2004 = U. Laffi, *Osservazioni sulla lex municipii Tarentini*, in *RendLinc* 15, 611-640.

- LA ROCCA 1993 = M.C. La Rocca, *Una prudente maschera antiqua. La politica edilizia di Teoderico*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia* (Atti del XIII Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Milano 1992), Spoleto, 451-515.
- LA ROCCA 2014 = M.C. La Rocca, *Mores tuae fabricae loquuntur. Building Activity and the Rhetoric of Power in Ostrogothic Italy*, in *The Haskins Society Journal* 26, 1-29.
- LENSKI 2002 = N. Lenski, *Failure of Empire: Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D.*, Berkeley-Los Angeles.
- LEONE 2013 = A. Leone, *The End of the Pagan City: Religion, Economy and Urbanism in Late Antique North Africa*, Oxford.
- LEWIS 1989 = A.D.E. Lewis, *Ne qui in oppido aedificium detegito*, in J. González (ed.), *Estudios sobre Urso*, Sevilla, 41-56.
- LIPPOLIS 2016 = E. Lippolis, *Restauro e reimpiego nelle poleis della Grecia: esempi e forme di una prassi negata*, in C. Greco (ed.), *Selinunte. Restauri dell'antico*, Roma, 1116-1169.
- LIVERANI 2004 = P. Liverani, *Reimpiego senza ideologia. La lettura antica degli spolia, dall'Arco di Costantino all'età di Teoderico*, in *RM* 111, 383-434.
- LO CASCIO 2006 = E. Lo Cascio, *La dimensione finanziaria*, in L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba (eds.), *Gli statuti municipali*, Pavia, 673-699.
- MARANO 2011 = Y.A. Marano, *Spoliazione di edifici e reimpiego di materiali da costruzione in età romana: le fonti giuridiche*, in E. Pettenò – F. Rinaldi (eds.), *Memorie dal passato di Iulia Concordia. Un percorso attraverso le forme del riuso e del reimpiego dell'antico*, Rubano (PD), 141-193.
- MARANO 2012 = Y.A. Marano, *Fonti giuridiche di età romana (I secolo a.C. – VI secolo d.C.) per lo studio del reimpiego*, in *Antichità Altoadriatiche* 74, 63-84.
- MARANO 2019 = Y.A. Marano, *Imperfectum adhuc: edifici incompiuti e attività edilizia in Asia Minore tra Traiano e i Severi*, in *ScAnt* 25, 59-68.
- MARANO 2020 = Y.A. Marano, *Teoria e pratica del reimpiego in età romana. Fonti scritte ed evidenza archeologica*, in E. Culasso Gastaldi (ed.), *La seconda vita delle iscrizioni. E molte altre ancora*, Alessandria, 107-132.
- MARGINESU 2008 = G. Marginesu, *Spoglio, reimpiego e vendita di materiali architettonici. Spigolature epigrafiche ateniesi*, in *ASAtene* 86, 41-55.
- MELILLO 1971 = G. Melillo, *Il regime della inaedificatio in Italia durante il periodo ostrogoto*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 4, Milano, 151-166.
- MENEGHINI 2010 = R. Meneghini, *La trasformazione dello spazio architettonico del Foro di Cesare nella tarda antichità*, in *ScAnt* 16, 503-537.
- MENEGHINI – SANTANGELI VALENZANI 2004 = R. Meneghini – R. Santangeli Valenzani, *Roma nell'alto medioevo, Topografia e urbanistica dal V al X secolo*, Roma.
- MUSUMECI 1978 = F. Musumeci, *Vicenda storica del tignum iunctum*, in *BDirRom* 81, 201-265.
- OPPEDISANO 2015 = F. Oppedisano, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano*, Roma.
- ORTALLI 2012 = J. Ortalli, *I Campi Macri. Un mercato panitalico sulla via della lana*, in M.S. Busana – P. Basso (eds.), *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli*, Padova, 195-211.
- PAPI 2008 = C. Papi, *Il nome di Pietro nel presbiterio costantiniano della basilica vaticana*, in M.L. Caldelli – G.L. Gregori – S. Orlandi (eds.), *Epigrafia 2006* (Atti della XIV^e Rencontre sur l'Épigraphie in onore di Silvio Panciera), Roma, 423-433.
- PAPINI 2011 = M. Papini, *Città sepolte e rovine nel mondo greco e romano*, Roma-Bari.
- PENSABENE 1989 = P. Pensabene, *Il teatro romano di Ferento. Architettura e decorazione scultorea*, Roma.

PENSABENE 1999 = P. Pensabene, *Progetto unitario e reimpiego sull'Arco di Costantino*, in P. Pensabene – C. Panella (eds.), *Arco di Costantino tra archeologia e archeometria*, Roma, 13-42.

PENSABENE 2013 = P. Pensabene, *L'architettura costantiniana e il fenomeno del reimpiego tra traditio e innovatio*, in P. Biscottini – G. Sena Chiesa – M.R. Barbera (eds.), *Costantino 313 d.C.* (Catalogo della mostra, Roma 2013), Milano, 33-38.

PENSABENE – DOMINGO 2016 = P. Pensabene – J.Á. Domingo, *Un tentativo di calcolo dei costi delle colonne della basilica costantiniana di San Pietro a Roma*, in O. Brandt – V. Fiocchi Nicolai (eds.), *Costantino e i Costantinidi. L'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi* (Acta XVI Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Roma 2013), Città del Vaticano, 2347-2372.

PENSABENE – PANELLA 1993-1994 = P. Pensabene – C. Panella, *Reimpiego e progettazione architettonica nei monumenti tardoantichi di Roma*, in *RendPontAcc* 76, 111-283.

RAINER 1987 = J.M. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz.

REA 2002 = R. Rea, GERONTI V.S.: *la spoliazione teodericiana*, in R. Rea (ed.), *Rota Colisei. La valle del Colosseo attraverso i secoli*, Milano, 153-160.

RUSSO 2021a = F. Russo, *La tutela degli edifici nelle città dell'impero romano in età antonina. Considerazioni in margine di D. 50.10.7*, in *Latomus* 80, 884-906.

RUSSO 2021b = F. Russo, *Su alcuni aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, in F. Russo (ed.), *L'attività edilizia a Roma e nelle province dell'impero romano*, Milano, 29-40.

SARGENTI 1983 = M. Sargenti, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardorepubblicana e imperiale*, in M.A. Levi – A. Biscardi (eds.), *La città antica come fatto di cultura* (Atti del Convegno, Como – Bellagio 1979), Como, 265-284.

SITZ 2025 = A.M. Sitz, *The Practicalities of Spoliation: Tool Marks, Craftspeople and Building Logic*, in E.C. Partida – C. Graml (eds.), *Ergasteria: Premises and Practices of Creation in Antiquity*, Oxford, 308-325.

SPITZL 1984 = T. Spitzl, *Lex Municipii Malacitani*, München.

THOMAS 1998 = Y. Thomas, *Les ornements, la cité, le patrimoine*, in C. Auvray-Stefani (ed.), *Images romaines*, Paris, 263-268.

VAN BINNEBEKE 2007 = M.C. van Binnebeke, *Law and Loca Publica in Roman Times*, in *Fragmenta. Journal of the Netherlands Institute in Rome* 1, 1-23.

ZACCARIA RUGGIU 1995 = A. Zaccaria Ruggiu, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Roma.

ZEVI 1992 = F. Zevi, *Il terremoto del 62 e l'edilizia privata pompeiana*, in F. Zevi (ed.), *Pompei*, Napoli, 39-58.